



Relazione sul governo societario

Bilancio al 31/12/2021

(Redatta ex art. art.6, comma 4, T.U. Società partecipate – D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e ss.mm.ii.)

Riferimenti normativi

Il T.U. sulle società partecipate, approvato con D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175, ha introdotto l'obbligo per le società a controllo pubblico di redigere annualmente una relazione sul governo societario (ex art. 6, comma 4) da presentare alla prima assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio e da pubblicare contestualmente al medesimo. La norma indica che in essa confluiscono il programma e gli strumenti di valutazione del rischio adottati dall'azienda.

Fidi Toscana, in quanto soggetto iscritto al n. 120 dell'albo degli intermediari finanziari, con provvedimento di Banca d'Italia del 02/11/2016, prot. n.1308124/16, è soggetta alla disciplina di Vigilanza prudenziale di cui alla Circ. 288/2015, che prevede la pubblicazione di quanto disciplinato del Regolamento (UE) n. 575/2013 (in seguito anche CRR), parte otto e parte dieci, titolo I, capo 3°, in piena conformità con quanto previsto dagli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria.

L'Informativa al pubblico costituisce uno strumento finalizzato alla valutazione dei rischi ed alla disclosure nei confronti del mercato, evidenziando, inoltre, la sussistenza dei requisiti di adeguatezza patrimoniale dell'intermediario.

Il bilancio di Fidi Toscana viene redatto in conformità agli schemi previsti da Banca d'Italia nelle disposizioni relative a "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari", le quali prevedono informative dettagliate in merito ai processi di gestione dei rischi caratteristici degli intermediari, unitamente alle informazioni di tipo quantitativo.

Si ritiene pertanto che le informative previste dal regime di Vigilanza prudenziale ricomprendano il contenuto informativo richiesto dal d.lgs. 175/2016 nella Relazione sul governo societario e, pertanto, il relativo obbligo di predisposizione si può ritenere assolto con la pubblicazione dell'Informativa al pubblico, che avverrà entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea dei soci.

Ciò posto, si danno di seguito gli elementi informativi rilevanti riferibili alla Società

1. Sistema di governo

Fidi Toscana è stata costituita con Legge Regionale della Toscana n. 52 del 5/6/1974. La Regione Toscana detiene il 49,4091% del capitale sociale ed esercita il controllo sulla Società.

Gli organi sociali, ai sensi dello statuto sociale, sono l'Assemblea dei soci, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

L'art. 29 dello statuto stabilisce i poteri del Consiglio di Amministrazione, nello specifico il Consiglio "provvede con ogni e più ampio potere all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, sia per quanto attiene la gestione che la supervisione strategica."

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre Consiglieri. Nessun membro del Consiglio di Amministrazione è destinatario di delega di attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, due sindaci effettivi e due supplenti. L'incarico per la revisione legale dei conti è affidato a Deloitte & Touche S.p.a.

2. Risk governance

La definizione dei principali ruoli e responsabilità coinvolti nella gestione dei rischi vengono descritti dettagliatamente, nel Regolamento Interno (delibera del Consiglio di amministrazione del 23/6//2021), nella *Risk Policy* della Società (delibere del Consiglio di amministrazione del 16/1/ 2019, del 29/1/2020 e del 25/11/2020) della Società , nel Regolamento della Funzione di Risk Management (delibera del Consiglio di

Amministrazione del 01/12/2021) e nel Regolamento della Funzione di Compliance e nel Regolamento della Funzione di Antiriciclaggio (delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/06/2021). In sintesi, si riportano di seguito le principali attribuzioni in materia di sistema dei controlli per gli Organi e per Funzioni aziendali di controllo:

- ✓ il Consiglio di Amministrazione, Organo con funzione di supervisione strategica, è responsabile della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici e delle linee guida di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione (definizione della *Risk Strategy*);
- ✓ il Collegio Sindacale, Organo con funzione di controllo, vigila sulla struttura e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché del processo ICAAP, ai requisiti stabiliti dalla normativa;
- ✓ l'Organo con funzione di gestione, è responsabile della definizione, implementazione e supervisione di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi, in attuazione degli orientamenti strategici;
- ✓ la Funzione Risk Management valuta i rischi aziendali di competenza, quantificandone, dove possibile, il grado di esposizione e gli eventuali impatti economici; informa nel continuo il Direttore Generale e almeno trimestralmente il Consiglio di Amministrazione;
- ✓ la Funzione Compliance, nel cui perimetro rientrano anche gli adempimenti ed i controlli in materia di Antiriciclaggio, mira a presidiare il rischio che l'azienda possa incorrere in perdite economiche o sanzioni per la mancata osservanza di norme o codici di autoregolamentazione; informa nel continuo il Direttore Generale e almeno annualmente il Consiglio di Amministrazione;
- ✓ L'Ufficio Servizi Generali è responsabile delle Segnalazioni di Vigilanza;
- ✓ la Funzione di Internal Audit si occupa di effettuare verifiche sull'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali sulla base di un piano definito entro il 30 aprile di ciascun esercizio;
- ✓ l'Organismo di Vigilanza 231/01 (come meglio specificato in seguito).

3. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ai sensi della Legge 190/2012

Nel giugno 2006 la Società ha deciso, su base volontaria, di dotarsi di un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01, istituendo una procedura, tempo per tempo aggiornata, al fine di vigilare e prevenire, laddove possibile, eventuali illeciti o reati commessi in favore dell'azienda.

Si ricorda che nel 2001 la disciplina in parola ha introdotto il principio di "responsabilità amministrativa per enti e società", secondo il quale ogni società è tenuta a rispondere dei reati commessi da persone che agiscono per loro conto, qualora non abbia predisposto gli interventi necessari a minimizzare quel rischio-reato. La condizione esimente è soddisfatta se l'impresa dimostra di aver adottato e di aver fatto rispettare idonei ed efficaci modelli di buona organizzazione interna (c.d. Modello Organizzativo 231/2001). L'Organismo di Vigilanza (OdV) ha, in generale, il compito di vigilare sul rispetto del modello.

L'Organismo riveste specifici compiti di controllo sull'applicazione della disciplina vigente anche in materia di anticorruzione e trasparenza pubblica, mentre la responsabilità esecutiva deve essere nominalmente assegnata a personale interno, scelto tra i Responsabili di funzioni con caratteristiche di indipendenza. Il responsabile di anticorruzione e trasparenza pubblica è stato individuato nel Responsabile della compliance.

Data la centralità della funzione dell'Organismo di Vigilanza, lo statuto, ai sensi dell'art. 29, punto 2, lettera g, attribuisce al Consiglio di amministrazione la nomina dei membri che lo compongono, su proposta del Presidente (art. 32, comma 2 lettera b). In conformità con le best practices, il Consiglio di amministrazione, ha nominato i membri dell'Organismo in parola nelle adunanze del 19/12/2018, del 25/9/2019 e del 27/1/2021.

L'Organismo di vigilanza è composto da due membri interni (di cui un componente del Consiglio di Amministrazione) ed un consulente esterno.

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha nominato.